



Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 ottobre 2023;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito Codice del consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTO il provvedimento cautelare del 27 ottobre 2022;

VISTI i propri provvedimenti del 28 febbraio, 2 maggio, 28 giugno e 1° agosto 2023 con i quali, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento per esigenze istruttorie;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. La società Iberdrola Clienti Italia S.r.l. (di seguito anche Iberdrola o la Società), con sede legale in Roma, in qualità di Professionista, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lett. *b*), del Codice del consumo, attiva nella fornitura di energia elettrica (anche EE) e gas naturale, con fatturato, al 31 dicembre 2022, pari a 1.068,398 milioni di euro (risultante dall’ultimo bilancio pubblicato).

2. Le associazioni di consumatori U.Di.Con. Unione per la Difesa dei Consumatori, Unione Nazionale Consumatori, CODICI Lombardia, CODICI Segreteria Nazionale, in qualità di intervenienti.

II. LA CONDOTTA OGGETTO DI ACCERTAMENTO

3. Nella comunicazione di avvio del procedimento è stata contestata al Professionista la condotta consistente nell'invio alla clientela di lettere di risoluzione dei rapporti in essere per eccessiva onerosità sopravvenuta anche durante la vigenza dell'articolo 3 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, entrato in vigore il 10 agosto 2022 (c.d. Decreto Aiuti *bis*, convertito, con modificazioni, in legge 21 settembre 2022, n. 142).

4. Le predette lettere sono state inviate da Iberdrola, a partire dal mese di maggio 2022, a consumatori e micro-imprese titolari di contratti di fornitura di EE e gas nel mercato libero, nella maggior parte dei casi offrendo agli utenti come sola alternativa la sottoscrizione di un nuovo contratto a condizioni peggiorative.

5. L'articolo 3 sopra citato ha sospeso dal 10 agosto 2022 al 30 giugno 2023 l'efficacia delle clausole contrattuali inserite nei contratti di fornitura di EE e di gas che consentono al fornitore di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo di EE e gas, lasciando inalterata l'efficacia delle clausole contrattuali che consentono al fornitore di aggiornare le condizioni economiche (CE) alla scadenza delle stesse nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte¹.

¹ Il citato art. 3 prevede che “Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate”. In seguito all'emanazione del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 (cd. Decreto Milleproroghe), all'art. 3, comma 1, le parole “30 aprile 2023” sono state sostituite dalle parole “30 giugno 2023” ed è stato aggiunto: “Il primo periodo non si applica alle clausole contrattuali che consentono all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche e contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte”.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) *L'iter del procedimento*

6. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 18 ottobre 2022, è stato avviato nei confronti di Iberdrola il procedimento istruttorio PS12450 e un *sub*-procedimento cautelare *audita altera parte*, ipotizzando l'adozione di una pratica commerciale scorretta da parte dello stesso Professionista in possibile violazione degli articoli 20, 21, 24 e 25 del Codice del consumo.

7. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento istruttorio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della pratica commerciale, è stata formulata al Professionista, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, del Codice del consumo e dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento, una richiesta di informazioni in merito alla condotta contestata. In data 27 ottobre 2022, l'Autorità ha confermato il provvedimento cautelare *audita altera parte*, prendendo atto, il successivo 16 novembre, della documentazione trasmessa da Iberdrola in relazione alle misure adottate in esecuzione di detto provvedimento.

8. Sono state ammesse a partecipare al procedimento le associazioni di consumatori U.Di.Con. Unione per la Difesa dei Consumatori, Unione Nazionale Consumatori, CODICI Lombardia, CODICI Segreteria Nazionale. Il Professionista ha avuto accesso agli atti istruttori in data 20 ottobre 2022, 8 febbraio, 23 marzo e 8 giugno 2023.

9. Nelle date del 22 novembre 2022, 21 febbraio e 13 giugno 2023, Iberdrola ha depositato memorie difensive e/o ha fornito riscontro alle richieste di informazioni formulate nel corso del procedimento².

10. In data 14 dicembre 2022 si è svolta l'audizione di Iberdrola.

11. Nelle date del 28 febbraio, 2 maggio, 28 giugno e 1° agosto 2023, l'Autorità ha deliberato, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Regolamento, di prorogare il termine di conclusione del procedimento, fissato, da ultimo, al 7 novembre 2023, dandone comunicazione a Iberdrola e alle altre Parti del procedimento istruttorio.

12. In data 20 luglio 2023 è stata comunicata al Professionista e alle altre Parti del procedimento la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento³.

² Docc. 182, 260, 282.

³ Docc. 286 e 287.

13. Il 15 settembre 2023 è pervenuta la memoria conclusiva di Iberdrola⁴. In pari data è stato richiesto il parere all’Autorità per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA), ai sensi dell’articolo 27, comma 1-*bis*, del Codice del consumo. Il parere è pervenuto in data 17 ottobre 2023.

2) Gli elementi acquisiti

14. Iberdrola, nel periodo maggio - settembre 2022, ha inviato [20.000-80.000]* lettere di risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta, di cui [10.000-50.000] relative a punti di fornitura di energia elettrica e [10.000-50.000] a punti di fornitura di gas⁵. A seguito di tali comunicazioni [1.000-5.000] utenti hanno sottoscritto un accordo modificativo delle condizioni economiche.

15. Il Professionista ha assegnato un tempo di due mesi ai propri clienti per scegliere se firmare il nuovo contratto oppure selezionare un nuovo fornitore. Nelle condizioni generali del contratto di fornitura e nella normativa regolatoria il termine di preavviso per il recesso e per le modifiche unilaterali è fissato, rispettivamente, in sei mesi e in tre mesi⁶.

16. Dalle numerose segnalazioni di consumatori e microimprese pervenute dal giugno 2022 e come confermato dalle evidenze in atti, risulta che Iberdrola ha inviato comunicazioni alla clientela con le quali la informava, in assenza del preavviso di cui alle Condizioni Generali di Fornitura, che i contratti di vendita di energia elettrica e /o gas in essere sarebbero stati da intendersi risolti per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 cod. civ., senza la pronuncia giudiziale che produce l’effetto di scioglimento del vincolo negoziale. Gli utenti avrebbero potuto evitare la risoluzione del rapporto di fornitura sottoscrivendo nuove condizioni contrattuali, le quali prevedevano l’applicazione di un prezzo variabile della componente energia.

17. Molti segnalanti hanno infatti denunciato che, dopo avere sottoscritto un contratto con Iberdrola per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale a prezzo fisso, hanno ricevuto, prima della scadenza dello stesso, una comunicazione nella quale il Professionista, *«al fine di riequilibrare il rapporto contrattuale in conseguenza delle circostanze eccezionali, straordinarie ed imprevedibili»*, proponeva un apposito accordo modificativo

⁴ Doc. 291.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

⁵ Doc.182.

⁶ Doc.233.

del contratto, consistente nella sostituzione del precedente prezzo fisso della componente energia, «con un prezzo indicizzato, e dunque variabile, della componente energia a seconda delle oscillazioni del prezzo del mercato»; ciò con la precisazione che «in caso di mancata accettazione da parte Sua delle predette modifiche al Contratto, mediante sottoscrizione dell'apposito Accordo Modificativo e restituzione dello stesso debitamente firmato entro il termine sopra indicato, il Contratto dovrà intendersi risolto da parte di Iberdrola per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1467 c.c.. Tale risoluzione sarà efficace, senza necessità di un'ulteriore comunicazione o avviso, a far data dal [...], termine concessoLe al solo fine di consentirLe di individuare in tempo utile un nuovo fornitore prima di essere ricondotto al mercato di ultima istanza».

18. Dalle evidenze in atti emerge altresì che il Professionista, il giorno stesso in cui ha ricevuto la notifica del provvedimento cautelare (28 ottobre 2022), si è attivato per dare attuazione all'ordine dell'Autorità, comunicando ai clienti non più in fornitura la possibilità di tornarvi alle medesime condizioni previste nel contratto originario⁷ e ai [1.000-5.000] clienti che avevano sottoscritto l'accordo modificativo la sospensione delle nuove condizioni economiche e l'automatica applicazione di quelle precedenti. Per i clienti destinatari delle comunicazioni di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta che non avevano ancora prodotto effetti, il Professionista ha chiesto la revoca/blocco della procedura di *switch out* dei relativi contratti di fornitura cui ha provveduto il Sistema Informativo Integrato in data 31 ottobre 2022⁸.

19. Dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento⁹ risulta che la Società ha inviato alla clientela anche comunicazioni di aggiornamento delle condizioni economiche in scadenza contenenti sempre la data di decorrenza delle nuove CE la quale cade nel giorno successivo alla data di scadenza delle CE precedenti, in linea con la clausola contrattuale che prevede l'obbligo di inviare comunicazioni ai clienti per il rinnovo delle tariffe a una scadenza delle stesse.

⁷ Iberdrola ha fatto presente che, per sterilizzare il disagio subito dai clienti a seguito del mancato godimento del servizio per i mesi in cui non sono stati in fornitura, ha concesso a tutti di poter beneficiare di un numero di mesi di fornitura aggiuntivo rispetto alla data di scadenza delle CE del precedente contratto pari ai mesi in cui il cliente non è stato in fornitura a seguito della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, compresi i mesi di ritardo connessi alla riattivazione del servizio. Cfr. Doc. 260.

⁸ Docc. 114 e 182.

⁹ Doc. 260.

3) Le argomentazioni difensive di Iberdrola

20. Nelle proprie difese, Iberdrola ha affermato di aver correttamente comunicato la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 1467 c.c., in quanto l'articolo 3 del citato Decreto Aiuti *bis*, avente carattere eccezionale e urgente, andava interpretato - come ha avuto modo di chiarire il Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 5986 del 22 dicembre 2022 - in modo restrittivo, con riferimento esclusivamente alle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali. Anche il Tar del Lazio, nelle recenti sentenze che hanno interessato altri operatori del mercato della vendita di energia¹⁰, ha precisato che con il citato articolo 3 *“il legislatore ha inteso sospendere unicamente le modifiche della parte normativa del negozio, nella misura in cui incidono sulla determinazione del prezzo: in altre parole non si è previsto un congelamento tout court dei contratti di fornitura, bensì la sospensione di alcuni specifici poteri contrattuali”*. Pertanto, a dire del Professionista, l'interpretazione espressa dall'Autorità si risolverebbe nell'esercizio, non consentito, di estendere l'ambito di applicazione della norma speciale.

21. Il Professionista, poi, ha fatto presente di non essere tenuto al rispetto dei termini di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso e/o per l'adozione di modifiche unilaterali previsti dalla disciplina contrattuale e regolatoria, essendosi avvalso del diverso istituto giuridico dell'eccessiva onerosità sopravvenuta *ex* articolo 1467 c.c. che non indica alcun termine per l'esperibilità del rimedio; inoltre, ha evidenziato che ciascuna lettera trasmessa precisava chiaramente che il cliente, ove avesse deciso di non sottoscrivere l'accordo modificativo e di non cambiare fornitore, sarebbe stato ricondotto al regime di ultima istanza e, conseguentemente, che la loro fornitura non sarebbe cessata.

22. Infine, Iberdrola ha sottolineato che la giurisprudenza maggioritaria ritiene perfettamente ammissibile che l'eccessiva onerosità sopravvenuta possa essere fatta valere in giudizio non solo in via di domanda principale da parte dell'attore, ma anche in via riconvenzionale da parte del convenuto il quale, in buona fede, deve preannunciarla in via stragiudiziale alla controparte. L'orientamento giurisprudenziale minoritario richiamato dall'Autorità nella comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria sarebbe invece riferito alla proponibilità quale eccezione dell'eccessiva onerosità sopravvenuta e non alla sua proponibilità quale domanda riconvenzionale che sarebbe costantemente ammessa. Pertanto, Iberdrola non avrebbe dovuto

¹⁰ Iberdrola richiama Tar Lazio, Sez. I, nn. 10694 e 10695 del 23 giugno 2023.

necessariamente attendere una pronuncia giudiziale per sospendere la fornitura di energia divenuta eccessivamente onerosa, ben potendo interromperla e - una volta che fosse convenuta in giudizio per l'adempimento di detta fornitura - opporre in via riconvenzionale l'eccessiva onerosità cosicché, in caso di sentenza favorevole, il contratto sarebbe stato risolto a far data da detta interruzione¹¹.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

23. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento riguarda il settore della fornitura di energia elettrica e gas, in data 15 settembre 2023 è stato richiesto il parere ARERA, ai sensi e per gli effetti di cui dell'articolo 27, comma 1-*bis*, del Codice del consumo.

24. Con parere pervenuto in data 17 ottobre 2023, l'Autorità citata, nel premettere che la regolazione non disciplina l'istituto della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta la cui valutazione dovrebbe più propriamente rientrare nelle competenze giurisdizionali del giudice ordinario, ha rilevato che il ricorso a tale istituto ha sostanzialmente permesso al Professionista di non avvalersi della facoltà di recesso, esercitabile nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi secondo quanto previsto dalla regolamentazione di settore (art. 7 dell'allegato A alla deliberazione 9 giugno 2016, 302/2016/R/com). Pertanto, ove sia ritenuta inefficace la comunicazione di eccessiva onerosità sopravvenuta per la mancanza dei presupposti previsti dall'art. 1467 c.c., potrebbe concludersi che il Professionista ha impiegato tale istituto al fine di eludere l'applicazione delle previsioni imperative in materia di recesso del fornitore.

V. VALUTAZIONI

25. Il procedimento concerne la pratica commerciale posta in essere dal Professionista consistente nell'invio a consumatori e microimprese di lettere

¹¹ A tal riguardo il Professionista ha prodotto una recente ordinanza, emessa dal Tribunale di Firenze in data 13 aprile 2023 ad esito di un ricorso proposto da un consumatore al quale era stata intimata la risoluzione per eccessiva onerosità del contratto di fornitura di energia elettrica e di gas naturale con la quale il Giudice di merito ha disposto l'accoglimento della domanda riconvenzionale di eccessiva onerosità sopravvenuta di Iberdrola, ritenendo sufficiente la denuncia stragiudiziale formulata dallo stesso Professionista per l'interruzione della fornitura. Cfr. allegato 1 al doc. 282.

di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, nella maggior parte dei casi offrendo agli utenti come sola alternativa la sottoscrizione di un nuovo contratto a condizioni peggiorative.

26. Nelle lettere in questione il Professionista rappresentava che, in mancanza di accettazione di un apposito accordo modificativo del contratto, quest'ultimo «...[...]...dovrà intendersi risolto per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1467 c.c.. Tale risoluzione sarà efficace, senza necessità di un'ulteriore comunicazione o avviso, a far data dal [...]». Tali comunicazioni sono state effettuate al fine di ottenere aumenti tariffari in corso di contratto e non alla scadenza dello stesso.

27. L'indicata condotta, pertanto, seppur non qualificata come modifica unilaterale del contratto, era volta ad aggirare la previsione di cui all'articolo 3 del Decreto Aiuti *bis* e gli obiettivi di tutela dalla stessa perseguiti, costringendo, di fatto, il consumatore ad accettare la modifica *in peius* delle condizioni contrattuali che la norma speciale ha vietato fino al giugno 2023.

28. In particolare, in vigenza di una norma che ha stabilito la sospensione delle modifiche contrattuali, le lettere inviate dal Professionista condizionavano i consumatori con modalità aggressive, connesse al recesso contrattuale, al fine di indurli ad accettare nuove e più gravose condizioni economiche. In tale contesto, anche il mancato rispetto dei termini di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso e/o per l'adozione di modifiche unilaterali previsti dalla disciplina contrattuale e regolatoria poneva i destinatari della comunicazione in una situazione di pressione derivante dalla necessità di operare in tempi brevi una scelta complessa. Il consumatore doveva, infatti, valutare le condizioni economiche di un'offerta alternativa in un contesto di mercato assolutamente eccezionale, peraltro nel timore di rimanere senza una fornitura essenziale come l'energia e il gas, tenuto conto che la disciplina di salvaguardia non rappresenta una condizione nota e facilmente conoscibile dal consumatore mediamente informato. Pertanto, non può ritenersi sufficiente il richiamo effettuato dal Professionista a fonti informative esterne e di consultazione eventuale, come *“la politica di informazione per i consumatori messa in campo da Arera”*.

29. In ogni caso, l'invocata risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1467 c.c., e dunque l'interruzione della fornitura, appare costituire un'azione illegittima ed arbitraria da parte del Professionista, posto che l'eventuale eccessiva onerosità potrebbe giustificare l'interruzione dell'adempimento contrattuale solo a seguito di decisione costitutiva dell'autorità giudiziaria.

30. A prescindere dal fatto se l'ammissione della domanda riconvenzionale

per chiedere la risoluzione *ex* articolo 1467 c.c. sia espressione di un orientamento minoritario o maggioritario della giurisprudenza di legittimità, la lettura a riguardo proposta da Iberdrola deve ritenersi errata e fuorviante.

Invero, il fatto che la giurisprudenza ammetta che il contraente colpito dall'eccessiva onerosità possa rivestire nel giudizio il ruolo di convenuto (e non di attore) non significa sostenere che il contraente colpito dalla sopravvenienza possa interrompere la prestazione prima della proposizione della stessa domanda (principale o riconvenzionale che sia).

Il verificarsi dell'onerosità sopravvenuta, dunque, non estingue automaticamente l'obbligazione ma attribuisce al soggetto colpito dall'onerosità sopravvenuta la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto. L'assenza di automatismi nel caso di onerosità sopravvenuta è confermata dal fatto che la controparte può sempre e comunque evitare la risoluzione del contratto offrendo di modificarne equamente le condizioni (articolo 1467, comma 3, c.c.).

Pertanto, il mero verificarsi dell'eccessiva onerosità non ha alcuna conseguenza sul rapporto contrattuale, né tanto meno può averla la mera comunicazione da parte del contraente colpito dall'eccessiva onerosità.

L'unica modalità per far venir meno l'obbligo di adempiere è proporre domanda giudiziale (anche in via riconvenzionale). Se poi il giudice dovesse ravvisare gli estremi della risoluzione *ex* articolo 1467 c.c. pronuncerà sentenza costitutiva di risoluzione del contratto con effetto retroattivo *ex* articolo 1458 c.c..

Il soggetto colpito dall'eccessiva onerosità ha, pertanto, l'onere di proporre domanda di risoluzione proprio per far venir meno l'obbligo di adempiere.

31. In alternativa, Iberdrola non avrebbe dovuto necessariamente “*attendere di ottenere una pronuncia giudiziale di risoluzione di tutti i [20.000-80.000] contratti di fornitura prima di poter interrompere l'adempimento delle proprie prestazioni*”; infatti, laddove la scadenza delle condizioni economiche sottoscritte dal Professionista era certa e comunicata al consumatore, lo stesso Professionista, per rimediare all'eccessiva onerosità sopravvenuta, avrebbe potuto inviare alla clientela comunicazioni di aggiornamento delle condizioni economiche a detta scadenza come consentito dalla normativa emergenziale sopra richiamata.

32. Ciò posto, la condotta in esame appare dunque integrare una pratica commerciale aggressiva, ai sensi degli articoli 24 e 25 del Codice del consumo, nella misura in cui il Professionista, minacciando la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, ha indotto il consumatore e le microimprese ad accettare la proposta delle nuove condizioni economiche di fornitura

peggiorative, ostacolando i diritti dei consumatori basati sulle disposizioni sopra richiamate, di cui alla disciplina primaria, settoriale e contrattuale.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

33. Ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del Codice del consumo, nella formulazione applicabile *ratione temporis* al caso di specie, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

34. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del consumo: in particolare della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

35. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto *i)* della dimensione economica del Professionista - facente parte di un gruppo multinazionale *leader* nel settore energetico - che nel 2022 ha realizzato un fatturato di 1.068,398 milioni di euro; l'EBITDA del Professionista è stato negativo per 38,348 milioni di euro; nello stesso esercizio 2022 Iberdrola ha riportato una perdita di 60,354 milioni di euro; *ii)* della diffusione della pratica commerciale sul territorio nazionale; *iii)* della specificità del settore caratterizzato dalle asimmetrie informative tra Professionista e consumatori.

36. Relativamente alla durata della violazione, dagli elementi istruttori acquisiti risulta che la suddetta pratica sia stata posta in essere dal 30 maggio 2022 (data del primo invio delle lettere) al 31 ottobre 2022 (data di cessazione della condotta con blocco dello *switch out* dei contratti)¹².

37. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Iberdrola Clienti Italia S.r.l. nella misura di 35.000 € (trentacinquemila euro).

38. Inoltre, in considerazione della situazione economica del Professionista, che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio in perdita, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Iberdrola Clienti Italia S.r.l., nella misura di 25.000 € (venticinquemila euro).

¹² Docc. 114 e 182.

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli articoli 24 e 25, del Codice del consumo, in quanto idonea a indurre numerosi clienti ad accettare nuove condizioni economiche di fornitura peggiorative, pena la risoluzione del contratto in essere;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Iberdrola Clienti Italia S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta, ai sensi degli articoli 24 e 25, del Codice del consumo;

b) di irrogare alla società Iberdrola Clienti Italia S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 25.000 € (venticinquemila euro).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell’allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in

cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli